



COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO
AREA 3 - SVILUPPO DEL TERRITORIO-EDILIZIA
PRIVATA
AREA 3 - SVILUPPO DEL TERRITORIO-EDILIZIA
PRIVATA

DETERMINAZIONE N. 10 del 11/07/2024 R.Uff.

iscritta nel REGISTRO GENERALE il 11/07/2024 al n. 625

OGGETTO: LAVORI DI “ADEGUAMENTO PARZIALE DEL CAMPO SPORTIVO DEL CAPOLUOGO (ADEGUAMENTO SISMICO TRIBUNA LOCALI E ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE SPOGLIATOI)” – CUP G29H20000060004; CIG A012ADF3B2. – AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO DITTA ELETTROIMPIANTI F.LLI FIORE SRL

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell’Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi”;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l’art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- l’art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l’art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l’assunzione di impegni di spesa e per l’effettuazione di spese da parte degli enti locali;

RICHIAMATA

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 29.05.2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP per il periodo 2023/2025;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 29.05.2023 è stato approvato il Bilancio di

Previsione 2023-2025.

CONSIDERATO che questo Comune non è in grado di garantire le prestazioni di che trattasi con propri mezzi e personale per cui deve procedere ad apposito affidamento in appalto a Operatore Economico specializzato nel settore;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;

DATO ATTO che

- l'art. 17, comma 1, del d.lgs. 36/2023 prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 6, comma 2, lett. g) dell'Allegato I.2 - Attività del RUP, stabilisce invece che il RUP *“decide i sistemi di affidamento dei lavori, servizi e forniture, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare”*
- con la decisione di contrarre, il soggetto competente – titolare del potere di spesa – oltre a esternare la volontà della stazione appaltante, individua le modalità attraverso cui deve avvenire l'affidamento» e che ciò sta a significare che, nel caso di un RUP non responsabile del servizio/dirigente, il suo apporto, pur qualificato, rimane comunque a livello istruttorio visto che la decisione ultima compete comunque al soggetto competente a firmare la decisione a contrarre;

CONSIDERATO CHE:

- l'esecuzione dell'intervento deve svolgersi nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi edilizia di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 8 agosto 2022, adottato nell'ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione;
- ai sensi dell'art. 37, comma 1, del più volte richiamato Codice dei Contratti, le stazioni appaltanti: adottano il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili; approvano l'elenco annuale che indica i lavori da avviare nella prima annualità e specifica per ogni opera la fonte di finanziamento, stanziata nello stato di previsione o nel bilancio o comunque disponibile.
- l'intervento per il quale si procede, il cui CUP è indicato in oggetto, è stato previsto nell'ambito del Programma Triennale dei Lavori Pubblici – prima annualità di cui all'art. 37 del d.lgs 36/2023, approvato con D.C.C. n. 13 del 29/05/2023;
- con D.G.C. n. 115 del 14/09/2023 è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento per il quale si procede, precedentemente depositato al protocollo n. 17919 del 09/08/2023;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui all'oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023;

APPURATO

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
- che, con Determinazione RG 347 del 10.05.2022, è stato approvato – previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica – *l'Elenco degli Operatori economici* da invitare per affidamenti di lavori, servizi e forniture di competenza fino agli importi stabiliti ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettere a) e b) del D.lgs 50/2016 (salvo quanto disposto, in vigore, dall'art. 1 del DL n° 76/2020 conv., con modifiche, in Legge n° 120/2020);
- che l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera h), le procedure negoziate come le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto;
- che, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.lgs n. 36/2023;

PRESO ATTO, della procedura negoziata svolta per via telematica, su piattaforma MEPA, n. 3847413, alla quale sono state invitate le seguenti ditte:

- A.F.D.T. srl, S. Nicolò a Tordino (TE) – CF/P.Iva: 01559020670;
- Impiantistica Generale srl, Isola del Gran Sasso (TE) - CF/P.Iva: 01482519672;
- Coccia Vincenzo srl, Mosciano Sant'Angelo (TE) - CF/P.Iva: 01690180672;
- Immobiliare GINA srl, Mosciano Sant'Angelo (TE) – CF/P.Iva: 01784240671;
- La Rinascita Costruzioni srl, Teramo – CF/P.Iva: 02077110670

PRECISATO che, in conformità a quanto disposto dall'art. 50, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici, il criterio di selezione del contraente è stato il seguente: **PREZZO PIU' BASSO**;

TENUTO CONTO

- Che l'unica offerta pervenuta è stata quella presentata dalla ditta La Rinascita Costruzioni srl, con sede a Teramo, via della Cittadella n.9, P.IVA n. 02077110670, la quale ha offerto un ribasso pari al **7,35 %** sull'importo dei lavori a base d'asta di € 148.110,33;
- Che, pertanto, il prezzo netto dei lavori è pari ad € **137.223,92**, oltre ad € € **12.546,05** per oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso.
- Di quanto previsto dall'art. 54, comma 1, primo periodo, del d.lgs. 36/2023, a mente del quale nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 110, prevedono negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;

- Di quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo 54, a tenore del quale le stazioni appaltanti indicano negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2, ovvero lo selezionano in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2;

APPURATO CHE:

- in tema di imposta di bollo, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;
- ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del d.lgs. 36/2023, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto dovrà essere quello *stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto; alternativamente, in caso di applicazione di un diverso contratto, dovranno essere applicate le medesime tutele normative ed economiche oggetto della dichiarazione di equivalenza di cui al comma 4 del medesimo art. 11 e delle verifiche di cui al successivo art. 110;*
- prima dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante acquisirà la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, **ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele;**

PRECISATO che, con riferimento a quanto disposto dall'art. 106, comma 1, del d.lgs. 36/2023, è stata prodotta la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola in misura pari al 2% dell'importo contrattuale;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi dell'art.107 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. n.267/2000;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

RICHIAMATA la determina di aggiudicazione definitiva n. 167 del 23.02.2024, con la quale sono stati aggiudicati i lavori alla ditta "La Rinascita Costruzioni srl";

VISTO il verbale di consegna definitiva dei lavori, datato 03 Aprile 2024;

VISTA la nota prot. n. 15307 del 27/06/2024, a mezzo della quale la ditta affidataria ha richiesto l'autorizzazione all'affidamento in subappalto delle opere relative fornitura e posa in opera dell'impianto elettrico alla ditta ELETTRROIMPIANTI F.LLI FIORE SRL, contenente altresì la dichiarazione della ditta affidataria, La Rinascita Costruzioni srl, in merito all'insussistenza di

qualsivoglia forma di controllo o collegamento, ai sensi dell'art. 2359 del C.C., tra l'impresa affidataria e l'impresa subappaltatrice;

ACQUISITI agli atti:

- il contratto di subappalto dal quale si evince un importo complessivo delle opere da subappaltare pari a € 17.305,40
- la dichiarazione con la quale la ditta subappaltatrice afferma:
 - o di essere in regola con le posizioni contributive e assicurative,
 - o di applicare ai propri dipendenti il CCNL "Metalmeccanici Artigianato"
- l'autodichiarazione della ditta subappaltatrice in merito all'insussistenza di cause di esclusione ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023
- le verifiche relative all'insussistenza di cause di esclusione ai sensi degli art. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici" e smi;
- la legge 114 dell' 11/8/2014;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- il vigente Statuto del Comune di Mosciano Sant'Angelo;
- il Regolamento sull'organizzazione e il funzionamento degli uffici;
- la L. 136/2010, integrata dagli artt. 6 e 7 del D.L. 187/12.11.2010 convertito nella L.17.12.2010 n. 217, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il Decreto Sindacale n° 3 del 10.04.2024, avente ad oggetto "Nomina del Responsabile dell'Area III – Sviluppo del Territorio";

VERIFICATA l'insussistenza dell'obbligo di astensione in capo al Responsabile del Procedimento e al Responsabile di Area e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento ai sensi:

- a) del "Piano triennale di prevenzione della corruzione - Aggiornamento 2022/2024", approvato con Deliberazione di Giunta comunale n°32 in data 29.04.2022;
- b) del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mosciano approvato con delibera di Giunta Comunale n.6/2014 e del nuovo Codice di condotta di cui all' art. 59 del CCNL funzioni locali 21 maggio 2018;

ACCERTATO che il provvedimento finale rientra nelle tipologie di atti soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016;

VERIFICATI:

- 1) la regolarità dell'istruttoria svolta dall'Ufficio;
- 2) il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
- 3) l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- 4) la conformità a leggi, statuto e regolamenti,

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta ELETTOIMPIANTI F.LLI FIORE SRL, giusto DURC INPS_40805091 con scadenza il 30/08/2024

D E T E R M I N A

- 1) **DI DICHIARARE** quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente determinato;
- 2) **DI AUTORIZZARE**, l'affidamento delle lavorazioni inerenti la fornitura e posa in opera di impianti elettrici alla ditta ELETTRIMPIANTI F.LLI FIORE SRL, in forza al contratto di subappalto stipulato con la ditta affidataria, La Rinascita Costruzioni srl, per un importo pari a € 17.305,40;
- 3) **DI DARE ATTO**
 - Che l'opera è finanziata mediante assunzione di mutuo presso l'Istituto del Credito Sportivo, in forza della Determinazione dell'Area Finanziaria RG 954 del 24.12.2020
 - Che per le prestazioni in parola è stato acquisito il **CIG: A012ADF3B2**;
 - Che il **CUP** acquisito e assegnato all'intervento è **G29H20000060004**;
 - ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica come, per altro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 - che è stata effettuata la verifica del possesso dei prescritti requisiti e che, pertanto, non sussistono cause di esclusione prevista dagli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023
 - altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR), al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online.
- 4) **DI RISERVARE** alla stazione appaltante la facoltà di revocare in autotutela, ai sensi dell'art. 21 quinquies della L. n. 241/1990, in qualsiasi momento la procedura attivata o comunque di non espletare la stessa per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, dandone comunicazione ai concorrenti o agli operatori potenzialmente interessati, anche mediante idoneo avviso pubblicato sul profilo del committente nella sezione "Gare e Appalti", senza che gli stessi possano vantare alcuna pretesa a riguardo, assicurando il regolare flusso delle informazioni e dei dati dal responsabile del progetto (flusso in partenza) al responsabile della trasparenza (flusso in arrivo), in modo tale che la pubblicazione venga assicurata nei tempi e con modalità idonee ad assicurare l'assolvimento dei vigenti obblighi di pubblicazione.
- 5) **DI TRASMETTERE**, il presente atto al Responsabile dell'Area Finanziaria, per la registrazione dell'impegno a copertura dell'intervento.

Mosciano S.A., li 11/07/2024

Il Responsabile dell'Area 3
Ing. Sante Scaringi

Visto di regolarità, attestante la relativa copertura finanziaria di cui al D. Lgs del 18 agosto 2000, art. 151, comma 4.

Mosciano S. Angelo, lì 11/07/2024

**Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Daniele Gaudini**

Visto di regolarità contabile e di riscontro amministrativo contabile e fiscale ai sensi del 4° comma dell'art. 184- comma 4^- del D.Lgs 267/2000.

Mosciano S. Angelo, lì

**Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Daniele Gaudini**

Si trasmette copia della presente determinazione ai seguenti uffici:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Dichiaro che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo On-Line del Comune oggi e vi rimarrà per 15 giorni a decorrere da domani.

Mosciano S. Angelo, lì 16.07.2024

**Istruttore Amministrativo
Valeria Amatucci**